

REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
“CASSA RISPARMIO ORVIETO SPA 12 FEBBRAIO 2008 – 12 FEBBRAIO 2011 - A TASSO VARIABILE”
CODICE ISIN IT0004316524

Articolo 1 - Importo e titoli

Il prestito obbligazionario “Cassa Risparmio Orvieto S.p.A. 12 febbraio 2008 – 12 febbraio 2011 a Tasso Variabile”, dell'importo nominale massimo di EURO 4.000.000,00 è costituito da un numero massimo di 4.000 obbligazioni non convertibili al portatore del valore nominale di EURO 1.000 ciascuna. Le obbligazioni sono rappresentate da titoli in taglio minimo, non frazionabile, da n. 1 obbligazione. A collocamento concluso, ai sottoscrittori sarà rilasciata una ricevuta non cedibile a terzi, rappresentativa dei titoli sottoscritti. Le obbligazioni saranno accentrate presso la Monte Titoli S.p.A. I titoli rappresentativi dell'emissione saranno immessi in regime di dematerializzazione previsto all'articolo 28, comma 1, del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, di cui al regolamento di attuazione adottato con Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998, pubblicata sulla G.U. del 30.12.1998.

Articolo 2 – Denominazione e Prezzo di emissione

Il prestito è denominato in Euro. Le obbligazioni sono emesse alla pari al prezzo di EURO 1.000 ciascuna.

Articolo 3 - Modalità di sottoscrizione

La sottoscrizione delle obbligazioni potrà avvenire esclusivamente nel periodo di collocamento (4 febbraio 2008 – 8 febbraio 2008), presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. (nel prosieguo “Banca”) o presso gli altri eventuali intermediari con i quali la Banca stessa abbia stipulato apposita convenzione di collocamento. La domanda di sottoscrizione dovrà essere formulata utilizzando l'apposita scheda, che dovrà essere unica per ciascun sottoscrittore: le schede che un sottoscrittore dovesse presentare successivamente alla prima non verranno prese in considerazione. Non sono previsti criteri di riparto. Saranno assegnate tutte le Obbligazioni richieste dai sottoscrittori durante il periodo di collocamento, fino al raggiungimento dell'importo totale massimo disponibile. Le richieste saranno soddisfatte secondo l'ordine cronologico di prenotazione ed entro i limiti dell'importo massimo disponibile. Qualora, durante il periodo di collocamento, le richieste eccedessero l'ammontare totale, la Banca procederà alla chiusura anticipata dell'offerta e sospenderà immediatamente l'accettazione di ulteriori richieste. La chiusura anticipata sarà comunicata al pubblico con apposito Avviso che sarà affisso presso gli sportelli della Banca e sul sito www.cariorvieto.it. Il regolamento avrà luogo il giorno 12 febbraio 2008.

Articolo 4 – Godimento e scadenza

Il prestito ha durata di 3 anni, a partire dal 12 febbraio 2008 (data di godimento) fino al 12 febbraio 2011 - (data di scadenza).

Articolo 5 – Interessi – Gli interessi saranno corrisposti in euro in n. 6 rate semestrali posticipate a tasso variabile pagabili il 12 agosto ed il 12 febbraio di ogni anno a partire dal 12 agosto 2008 e fino al 12 febbraio 2011. Il tasso della prima cedola è stabilito al 4,00% annuo lordo (2,00% semestrale lordo).

Le rate successive alla prima (n°5) saranno determinate sulla base del seguente tasso d'interesse semestrale:

- media aritmetica dei tassi annui dell'**EURIBOR** (euro interbank offered rate) a 6 mesi (365), per valute relative ai giorni lavorativi del 2° mese solare immediatamente antecedente al semestre in applicazione, di norma pubblicati dai maggiori quotidiani economici, tra i quali “Il Sole 24 Ore”, **diminuita di 0,50 punti base**, divisa per 2 ed arrotondata ai 5 centesimi di punto percentuale più vicino.

T = $\frac{\text{EURIBOR} - 0,50}{2}$	Dove T è il tasso semestrale, EURIBOR è la media aritmetica dei tassi annui dell'Euribor a sei mesi, rilevati come sopra indicato. Il risultato sarà arrotondato ai 5 centesimi di punto percentuale più vicino.
---	--

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, nel corso del mese di osservazione venissero a mancare 15 o più rilevazioni dell'Euribor, utili per la determinazione della media di cui sopra, la misura degli interessi sarà determinata sulla base del tasso d'interesse semestrale, calcolato secondo la seguente formula:

T = $\frac{\text{BOT} - 0,50}{2}$	Dove T è il tasso semestrale, BOT è il rendimento annuo lordo semplice dei Buoni Ordinari del Tesoro semestrali emessi dallo Stato Italiano, determinato sulla base del prezzo medio di aggiudicazione dell'asta immediatamente antecedente il semestre di applicazione, comunicato dalla Banca d'Italia e di norma pubblicato dal quotidiano “Il Sole 24 Ore”. Il risultato ottenuto sarà arrotondato ai 5 centesimi di punto percentuale più vicino.
---	--

All'inizio di ciascuna semestralità di interessi la banca rende nota agli obbligazionisti, mediante affissione presso i propri sportelli di apposito avviso, la misura del tasso d'interesse che risulta applicabile alla semestralità stessa, in base al parametro d'indicizzazione adottato.

Articolo 6 - Calcolo del rateo d'interesse

Per il calcolo del rateo d'interesse viene adottato il criterio 365/365 (giorni effettivi su giorni effettivi). Il conteggio dei giorni di rateo è effettuato escludendo il primo giorno di inizio di maturazione della cedola (rateo zero) ed includendo il giorno di valuta dell'operazione.

Articolo 7 - Ammortamento e rimborso

Il rimborso avrà luogo in un'unica soluzione alla pari e senza alcuna deduzione di spese, a partire dal giorno di scadenza. Le obbligazioni cessano di essere fruttifere dalla data fissata per il loro rimborso. Il rimborso del capitale ed il pagamento delle cedole scadute avranno luogo presso le Filiali della Banca.

Articolo 8 - Regime fiscale

Il trattamento fiscale degli interessi si rimanda all'art. 4.14 “Regime Fiscale” del Prospetto Informativo relativo alla presente emissione.

Articolo 9 – Termini di prescrizione

Il diritto alla riscossione degli interessi si prescrive decorsi cinque anni dalla data di scadenza di ciascuna cedola. Il diritto al rimborso del capitale si prescrive decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è rimborsabile.

Articolo 10 – Servizio del Prestito

Il pagamento delle Cedole ed il rimborso del capitale saranno effettuati per il tramite di Monte Titoli S.p.A. Qualora il giorno di scadenza coincida con un giorno non lavorativo, i pagamenti verranno effettuati il primo giorno lavorativo successivo, senza il riconoscimento di ulteriori interessi. Per il pagamento degli interessi si farà pertanto riferimento alla “Convenzione del giorno lavorativo successivo” (Following Business Day Convention) ed al calendario TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, Sistema Trans europeo Automatizzato di Trasferimenti Rapidi con Liquidazione Lorda in Tempo Reale), calendario operativo diffuso dalla Banca Centrale Europea (BCE).

Articolo 11- Rimborso anticipato

Non è prevista alcuna facoltà di rimborso anticipato del prestito.

Articolo 12- Foro competente e varie

Le Obbligazioni sono regolate dalla Legge italiana. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra gli obbligazionisti e l'Emittente sarà competente in via esclusiva il Foro di Orvieto. La clausola suddetta non è operante qualora l'obbligazionista rivesta la qualità di consumatore, ai sensi del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n.206. In tal caso, il foro competente è quello ove il consumatore è residente o ha eletto domicilio.

Le comunicazioni dell'Emittente agli obbligazionisti verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge, mediante avvisi affissi all'interno dei locali della Banca stessa ed il sito www.cariorvieto.it.

Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni del prestito indicate nel presente Regolamento. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le norme di legge.